

Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, relativamente alla "predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di rivisitazione funzionale, edile, impiantistica ed antisismica dell'Ospedale San Polo di Monfalcone".

CUP: G47H22000000002. CIG: 9055206063. COD. AUSA: 0000618050.

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ANOMALA

PREMESSA

Con Decreto n. 310 del 01/04/2022 è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, relativamente alla "predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento", per un importo complessivo, a base di gara, di €. 786.159,46, a cui vanno aggiunti oneri previdenziali ed IVA.

Ai fini della procedura di gara, è stata utilizzata la piattaforma telematica di e-procurement denominata eAppalti che la regione FVG ha messo a disposizione per la gestione completa dell'intero ciclo di vita degli appalti, dalla programmazione alle procedure di gara, alla stipulazione del contratto, esecuzione dei lavori, collaudo e trasparenza.

entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, previsto per il giorno 27 maggio 2022 alle ore 23:59, risultavano caricate sul portale eAppalti FVG n. 5 offerte.

Con Decreto del D.G. n. 594 dd. 29/06/2022 è stata nominata la Commissione Giudicatrice; la Commissione Giudicatrice si è riunita:

- in data 12/07/2022, 08/09/2022, 09/09/2022 e 06/10/2022 per la valutazione delle risposte amministrative procedendo all'apertura delle relative buste; durante la valutazione della busta amministrativa è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio conclusa con l'ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase;
- in data 06/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022 per effettuare la valutazione delle buste tecniche pervenendo agli esiti della valutazione tecnica con esclusione degli OO.EE che non hanno superato la soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico;
- in data 18/10/2022 per procedere alla valutazione dell'offerta economica formulata dagli Operatori Economici;

Ad esito della seduta del 19/10/2022, con nota prot. genasugi-gen-2022-100595-p, la Commissione Giudicatrice rappresentava al rup prospetto dell'esito della valutazione tecnica ed economica e segnalava, la necessità di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta del concorrente costituenda RTI tra Steam e Manens Tifs spa ai sensi dell'art 97, comma 3 del d. lgs. 50/2016;

Con messaggio inviato in data 20/10/2022 attraverso al funzionalità messaggistica della Piattaforma, il RUP richiedeva al concorrente costituenda ATI tra Steam e Manens Tif spa di presentare le giustificazioni relative all'offerta anomala presentata in sede di gara, e segnatamente:

<<Il giorno 18/10/2022 si è riunita la commissione di gara per la valutazione delle offerte economiche della procedura in oggetto e, a seguito dell'attribuzione dei relativi punteggi, questo O.E. in indirizzo è risultato primo classificato. Con nota prot. genasugi-gen-2022-100595-p dd. 19/10/2022, la Commissione, accertato che l'offerta da Voi presentata risulta eccedere la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del d. lgs. 50/2016 ha chiesto a questo rup di attivare il subprocedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Pertanto, il sottoscritto invita il concorrente in indirizzo produrre, mediante la piattaforma e-appalti (qui di seguito denominata la Piattaforma), entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, i giustificativi a corredo della offerta proposta, dovendo la Stazione Appaltante procedere alla verifica di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 3, del D.Lg. 50/2016.

Nel merito, la documentazione caricata a Portale dovrà riportare, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura: "Giustificazioni Gara per Servizi".

La documentazione deve contenere gli elementi giustificativi relativi alle voci di prezzo che concorrono a formare il 100% dell'importo complessivo posto a base di gara, nonché le giustificazioni relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

Le giustificazioni, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- economia del metodo di prestazione del servizio;*
- soluzioni tecniche adottate;*
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;*
- altre condizioni che il concorrente ritenga rilevanti.*

Le giustificazioni relative alle voci di prezzo dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

a) valutazione delle spese generali e utile, redatta utilizzando la SCHEDA C1 predisposta dalla stazione appaltante e allegata alla documentazione di gara visibile in area allegati della RDO;

b) analisi dei costi, utilizzando la SCHEDA C2 predisposta dalla stazione appaltante e allegata alla documentazione di gara visibile in area allegati della RDO;

c) giustificazioni a sostegno di quanto riportato nelle SCHEDE E1 ed E2 (o similari), ossia il supporto documentale di approfondimento necessario a dimostrare la veridicità e quindi la sostenibilità tecnica ed economica della propria offerta.

d) ogni altro elemento ritenuto utile a giustificare l'offerta formulata in gara.

A corredo dei "giustificativi" il concorrente potrà allegare l'eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con i giustificativi stessi costituiscano segreti tecnici o commerciali e quindi sottratti all'accesso.

Si precisa, infine, che le giustificazioni dell'offerta costruiranno documenti contrattuali assieme alle altre Documentazioni costituenti l'Offerta.>>.

Con messaggio attraverso la Piattaforma dd. 21/10/2022 a riscontro della richiesta di precisazioni formulata dall'OE si chiariva che *<<Si precisa che il riferimento alle schede E.1 ed E.2 è dovuto a mero refuso di stampa. L'O.E. in indirizzo dovrà utilizzare le schede C.1 - VALUTAZIONE SPESE GENERALI E UTILE e C.2 - ANALISI DEI COSTI, facenti parte del "doc. 7 schede" messo a disposizione dalla SA nell'area allegati>>.*

In data 03/11/2022 l'O.E. riscontrava la richiesta di giustificazioni relative all'offerta anomala presentata in sede di gara trasmettendo relazione e prospetti si allegano alla presente e ne costituiscono parte integrante;

Ritenute esaurienti le risposte fornite dall'O.E., il Rup così esprime le proprie valutazioni in merito all'anomalia dell'offerta.

Per quanto sopra esposto, il giorno 8 novembre 2022 presso gli Uffici della S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE di ASUGI, il Responsabile Unico del Procedimento arch. Mauro Baracetti procede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97 del d. lgs. 50/2016 per la verifica della congruità dell'offerta presentata dal concorrente costituenda RTI tra Steam srl e Manens Tif spa risultata prima in graduatoria con un punteggio di 70 per l'offerta tecnica ed un punteggio di 30 per l'offerta economica (punteggio complessivo di 100/100).

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ANOMALA

La valutazione della relazione inviata dal concorrente viene condotta alla stregua dei principi consolidati espressi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala sia dalla giurisprudenza che dall'Autorità nazionale Anticorruzione.

A tal proposito, si ritiene significativo riportare i canoni interpretativi che fungono da guida all'esame delle giustificazioni addotte dall'Operatore Economico nella valutazione dell'anomalia dell'offerta:

- *Lo scopo proprio della verifica di anomalia è quello di valutare se l'offerta sia "nel complesso inaffidabile". E' cioè tale dato sostanziale (i.e. l'inaffidabilità dell'offerta, in primis per sua insostenibilità economica) che l'amministrazione è chiamata ad apprezzare e, che vale a legittimare l'esclusione del concorrente. Ciò significa che l'amministrazione non svolge al riguardo una verifica tesa a sanzionare le eventuali incompletezze documentali, bensì è chiamata in termini sostanziali a vagliare l'attendibilità, serietà e sostenibilità economica dell'offerta, e in tal senso motivare l'eventuale determinazione d'esclusione (così Cons. di Stato, sez. V, sent. 6577 pubbl. 26/07/2022);*
- *nell'esecuzione della verifica di anomalia devono essere contemporati i diversi interessi che vengono in rilievo: da un lato, l'interesse dell'amministrazione, che è quello di conseguire la (ragionevole) certezza che l'operatore economico abbia formulato un'offerta basandosi su elementi oggettivi e ben ponderati, tali da assicurare la compatibilità con la futura esecuzione a regola d'arte della prestazione; dall'altro, l'interesse dell'operatore economico, che è, invece, quello di poter divenire il futuro aggiudicatario dell'appalto, sfruttando tutte le particolari situazioni imprenditoriali a lui favorevoli, essendo ammesso, ove occorresse, a giustificare nei confronti della stazione appaltante la serietà della propria offerta (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 620 del 7/6/2017);*
- *si tratta dunque di valutazione di tipo globale e sintetico, e non tesa ad appurare la presenza di singole voci di prezzo eventualmente ritenute incongrue, e prive di effettiva incidenza sull'offerta economica nel suo insieme (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 1083 del 21/11/2018);*
- *al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. St., sez. V, 13 febbraio 2017, n. 607 e 25 gennaio 2016, n. 242; id., sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211 e 10 novembre 2015, n. 5128);*
- *E' necessario, nell'ambito della verifica dell'anomalia dell'offerta, procedere alla valutazione della congruità del costo del lavoro anche quando si tratti non di rapporti di lavoro subordinato ma di rapporti di lavoro autonomo (TAR Cagliari, 05/02/2019 n. 94).*

Tanto premesso sulla funzione e le modalità con cui deve articolarsi la valutazione dell'offerta anomala, si procede all'analisi della relazione inviata dall'OE ed in particolare degli elementi di

costo espressi relativi alle spese generali e a quelle particolari connesse alla commessa con particolare riferimento alla remunerazione dei professionisti che compongono il gruppo di lavoro, più in generale, sull'attendibilità dell'offerta formulata dal concorrente, ed infine che l'offerta garantisca sufficientemente nel suo insieme la Stazione Appaltante sull'eseguibilità a regola d'arte del servizio oggetto di appalto.

ESAME DELL'OFFERTA ANOMALA

L'O.E. ha fornito entro i termini previsti le giustificazioni riferite agli elementi principali del servizio offerto, esponendo le economie del metodo di prestazione del servizio, le soluzioni tecniche adottate e le condizioni di favore che gli consentono economie di scala sui servizi offerti, e ancora ogni altro elemento utile, compresi i costi generali e particolari della commessa, a giustificazione della serietà dell'offerta formulata in gara.

Con la relazione inviata il 03/11/2022 il concorrente illustra:

- l'economia del metodo di prestazione del servizio con riferimento preciso al regime di qualità in cui opera e certificato ai sensi della norme tecniche UNI EN ISO 9001:2015; al riferimento a procedure di lavoro standardizzate tra cui l'attivazione di un Piano generale di Qualità (PGQ) che consente la pianificazione del servizio per fasi, il dettaglio di ogni singola fase e l'identificazione dei tempi di sviluppo di ciascuna di esse; l'individuazione della figura di Responsabile del Controllo Qualità;
- le soluzioni tecniche adottate e le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente con riferimento alle competenze specialistiche già presenti all'interno degli organigrammi societarie al loro elevato grado di integrazione professionale, alle convenzioni con stamperie/sviluppatori di software/consultazione norme tecniche che consentono una economia di scala sui costi della commessa;
- dettaglia le altre condizioni ritenute rilevanti e sostanziali ai fini della presentazione dell'offerta con particolare riferimento alle modalità, tecnologie/software di progettazione e utilizzo di un Sistema di Gestione influente sui tempi e costi di realizzazione del servizio di progettazione;
- l'O.E. rapporta i costi orari del personale impiegato alle retribuzioni minime previste dal CCNL Aziende terziario e, con riguardo ai professionisti responsabili, al DM 17/06/2016.
- gli elementi descrittivi illustrati nella relazione vengono poi riportati in due tabelle già messe a disposizione dalla SA tra gli atti di gara che illustrano, l'una, con immediata evidenza il costo del personale, riferito tanto alle professionalità minime richieste nel disciplinare che a quelle ulteriori che compongono, nell'offerta formulata, il gruppo di lavoro; l'altra una rappresentazione di tutti gli elementi di costo, generali e particolari, con evidenza di un utile netto del 6,83% e quindi superiore alla soglia di sbarramento del 5% indicata nel disciplinare.

Ci si sofferma qui di seguito sugli elementi di costo dell'offerta formulata dall'Operatore Economico, anche rilevato che dall'esame di tali componenti il Rup è chiamato a verificare la sua serietà e a verificarne l'attendibilità in relazione alla corretta realizzazione del servizio.

In particolare, le economie del servizio come illustrate e riferite alle certificazioni possedute, alle procedure di lavoro, alla metodologia di sviluppo della commessa e all'approccio concettuale alla stessa, consentono di ritenere ragionevole il contenimento dei tempi di progettazione inteso come riduzione dei tempi morti e minimizzazione del rischio di riprogettazione.

Ne discende che si reputa congrua e coerente con l'effettuando servizio, la stima delle ore di impegno per le fasi di sviluppo progettuale.

Ancora, l'O.E. ha rappresentato i costi relativi al personale indicando sia il riferimento al CCNL applicabile che il DM 17/06/2016 con un prospetto che non risulta censurabile nel suo insieme e che individua oltre alle figure professionali richieste dal disciplinare le altre e numerose professionalità (rappresentate come figure aggiuntive).

Ancora, non risultano censurabili le economie e altre convenienze rappresentate dall'OE.

CONCLUSIONI

Alla luce dei chiarimenti resi dall'operatore economico l'offerta dallo stesso formulata deve ritenersi non anomala.

In particolare si evidenzia che:

- tutti i costi rappresentati sono congruenti con il servizio oggetto dell'appalto;
- le professionalità costituenti il gruppo di lavoro sono conformi alle figure minime richieste dalla SA nel disciplinare e, considerate anche le figure aggiuntive, garantiscono una regolare realizzazione del servizio di progettazione;
- il compenso dei professionisti è parametrato sul CCNL e sul DM 14/06/2016 e quindi fornisce evidenza della corretta remunerazione del lavoro;
- l'OE ha indicato le economie del metodo di lavoro, le soluzioni tecniche e condizioni favorevoli che giustificano i costi sostenuti in relazione all'offerta presentata;
- l'offerta, così come formulata e documentata garantisce un utile del 6,83%; sul punto, ancorché la giurisprudenza abbia precisato l'irrelevanza dell'utile di impresa nell'ambito del procedimento di valutazione di anomalia, deve ritenersi che l'utile rappresentato costituisca un ulteriore elemento di serietà dell'offerta;
- l'offerta si presenta nel suo insieme seria e attendibile e soddisfa l'esigenza della Stazione Appaltante di assicurare la compatibilità con la futura esecuzione a regola d'arte del servizio di progettazione.

Per le superiori ragioni, il Rup ritiene che le giustificazioni prodotte dal concorrente costituendo RTI tra Steam srl e Manens Tif spa, siano idonee a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità, non ritenendo dunque necessario acquisire nuovi chiarimenti o giustificazioni.

Dichiara chiusa la verifica di anomalia dell'offerta e rimette il presente verbale e gli atti ad esso allegati alla Commissione Giudicatrice per le determinazioni di propria competenza.

Gorizia, 8 novembre 2022

Il R.U.P.
Dott. Arch. Mauro BARACETTI